

# COMUNE DI PIOZZANO (PC)

## BANDO DI CONCORSO GENERALE

(Legge regionale 8 Agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni – Del. di C.R. n. 15 del 09/06/2015, Regolamento comunale assegnazioni alloggi ERP come da delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25.07.2016) per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel Comune di PIOZZANO (PC) nel periodo di efficacia della graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 e s.m.i. e dell'art. 2 del vigente Regolamento Comunale per le assegnazioni, con Deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 10.11.2021 , viene indetto un concorso pubblico generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di PIOZZANO (PC), fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità.

**I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno presentare domanda al Comune di PIOZZANO (PC) su apposito modulo entro e non oltre il giorno 15/01/2022 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Per i lavoratori all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato di 30 giorni.**

### **1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO**

A norma dell'art.15 della Legge Regionale 24/2001e s.m.i. ed integrazioni e delle Deliberazioni del Consiglio Regionale n.327/2002 e n.395/2002, dell'art. 27 comma 1 lett. D) della Legge n.189 del 30/07/2002, delibera della Giunta Regionale n. 468 dell'11/04/2007, delle determinazioni n. 7436 del 30/07/2009 e n. 8851 del 10/09/2009 del Responsabile del servizio Politiche Abitative della Regione Emilia Romagna e del comma 6 dell'art. 40 del D.Lgs. 25/07/98 n. 286 sostituito dal comma 1 lett. D) dall'art. 27 della L. 189/2002 e Del. di

C.R. n°15 del 09/06/2015 e Determina Dirigenziale Regione Emilia Romagna n. 12898 del 07.07.2021, possono partecipare al presente concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

**A) CITTADINANZA**

Può richiedere l'assegnazione:

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;
- A.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- A.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007 n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- A.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- A.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

**B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA**

E' richiesto uno dei seguenti requisiti:

- B.1) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- B.2) residenza anagrafica, o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di PIOZZANO (PC);  
Per attività lavorativa principale, si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo, e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale;
- B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di PIOZZANO (PC);
- B.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purchè possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro 30 giorni e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n.24 del 2001 e s.m.i..

### ***C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI***

C.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione:

- La titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

**Il presente requisito è valutato con riferimento a tutti i componenti il nucleo richiedente.**

### ***D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI, O NELLA CONDIZIONE DI OCCUPANTI ABUSIVI O SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI DECADENZA.***

D.1) I componenti il nucleo avente diritto **non devono** aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

D.2) I componenti il nucleo avente diritto **non devono** aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

D.3) I componenti il nucleo avente diritto **non possono** essere occupanti abusivi di un alloggio erp e comunque **non possono** fare domanda **per un periodo di 10 anni** dalla data del rilascio dell'alloggio erp occupato abusivamente.

D.4) I componenti il nucleo avente diritto **sono inibiti** alla presentazione della domanda di accesso all'erp entro 2 anni dalla pronuncia del provvedimento di decadenza per i casi di cui al comma 1, lettera a),b),c),d),h bis),h ter), art. 30 della L.R. 24/2001 e s.m.i. e comunque, nei casi di inadempienza nel pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga.

### ***E) REDDITO PER L'ACCESSO***

**Il requisito del reddito si articola in due componenti: l'I.S.E.E. e il patrimonio mobiliare.**

E.1) Il valore I.S.E.E. per l'accesso non deve essere superiore a **Euro 17.428,46**.

E.2) Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a **Euro 35.560,00**.

Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'Attestazione I.S.E.E., al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Al fine dell'accesso all'E.R.P. entrambi i valori, sia l'I.S.E.E. che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio E.R.P.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

l'I.S.E.E. di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);

- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'I.S.E.E. ma solo quello riferito al soggetto richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di E.R.P. i requisiti sopra indicati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

**I valori economici sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qualvolta intervengano integrazioni normative in materia.**

I requisiti di cui alle lettere A) e B) debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) del presente bando, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare avente diritto alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione.

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art.24 della L. R. 8 Agosto 2001 n°24 e s.m.i.:

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legato da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.

- i minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

I requisiti di cui alle lettere a), b),c),d),e), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

## **2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE - PUNTEGGIO**

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di PIOZZANO e presentate a partire dal giorno **15 NOVEMBRE 2021** con scadenza il giorno **15 GENNAIO 2022**.

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 15 della Legge regionale 8 agosto 2001 e s.m.i. e dal vigente regolamento comunale sotto forma di dichiarazione sostitutiva nei modi previsti dal DPR 445/2000. Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza, infatti il modulo è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal regolamento comunale per le assegnazioni ed alle condizioni soggettive ed oggettive il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo regolamento comunale.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445 che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando.

Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della L. 675/96 e succ. mod.

Parte integrante della domanda è la dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001 come modificata con DPCM n° 159/2013 e successivo D.M.L. e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10 comma 3, del DPCM 5 dicembre 2013 n°159”, salvo che essa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso ciò dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art 5 del Regolamento comunale per le assegnazioni.

**A) Condizioni oggettive:**

**A-1)** Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno DUE ANNI dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

**A-1.1)** sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni: **punti 6**

**A-1.2)** sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Assistenza Pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con l.r. 4 febbraio 1994, n.7: **punti 6**

**A-1.3)** coabitazione in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ivi residenti:

- con una persona: **punti 1**

- con due o più persone: **punti 2**

Il punteggio non è attribuibile nei casi di coabitazione tra persone legate da vincoli di coniugio, ove non sia intervenuto provvedimento di separazione omologato dal tribunale, o di parentela in linea ascendente e discendente entro il 1° grado e collaterale entro il 2° grado, fatti salvi i casi di coabitazione di genitore/i con il nucleo familiare di figli coniugati o di coabitazione di nuclei familiari di figli coniugati con il nucleo familiare del/dei genitore/i, o di coabitazione di nucleo familiare di fratello/sorella e ancora di coabitazione per rientro nel nucleo familiare originario a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di rilascio dell'alloggio precedentemente occupato.

**A-1.4)** abitazione in alloggio sovraffollato:

- due persone residenti in alloggio composto da un unico vano: **punti 1**

- tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50: **punti 1**

- quattro persone ed oltre residenti in. alloggio di superficie inferiore a mq.58,50: **punti 2**

- cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq.78: **punti 1**

- sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78: **punti 2**

- sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq.78,001 e mq.90: **punti 1**

- otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001 e mq.90: **punti 2**

La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

**A-1.5)** abitazione in alloggio che sia:

- In condizioni di antigienicità, da certificarsi da parte dell'Autorità competente: **punti 2**

- Privo di servizi igienici, da certificarsi da parte dell'Autorità competente: **punti 4**

Il punteggio non è attribuibile qualora l'antigienicità sia stata accertata a favore di un altro richiedente in

occasione di precedente bando.

**A-2)** richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7. Il punteggio attribuibile è il seguente:

**A-2.1)** In caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando:

**punti 6**

**A-2.2)** Per le scadenze successive:

**punti 4**

Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio.

**A-3)** sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente Pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7:

Per soggetti assistiti dall'E.P., oppure dalle Coop. Sociali si intendono: i soggetti in carico ai servizi sociali competenti, per i quali è dimostrata la perdita di lavoro o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, avvenuta nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione del bando, causata da:

- cassa integrazione ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS)
- perdita del lavoro per licenziamento
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico
- consistente riduzione dell'orario di lavoro (da accordi sindacali o aziendali)
- chiusura di impresa o di attività libero-professionale registrate alla CCIAA derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo oppure la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Con il termine "presa in carico" si intende l'esistenza di un percorso sociale documentabile già effettuato dal nucleo familiare presso i servizi sociali territorialmente competenti, in data antecedente al provvedimento di sfratto. Non viene considerato, ai fini dell'individuazione del percorso sociale de quo, l'aver beneficiato una o più volte dell'erogazione di un mero contributo economico una tantum.

Per tale condizione non è richiesta la sussistenza del biennio dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risalire da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.



**A-4)** richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente Pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando: **punti 4**

Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2), A-3) e A-4) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3), A-1.4) e A-1.5). Non sono inoltre cumulabili fra di loro i punteggi di uno stesso sub paragrafo.

**B) Condizioni soggettive:**

**B-1)** nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre: **punti 4**

**B-2)** nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (come in seguito definiti) a carico, in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa: **punti 4**

**B-3)** presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda : **punti 5**

Nel caso di assegnazione maturata per effetto di questo punteggio, qualora l'anziano fosse ricoverato in una struttura protetta nei tre anni successivi all'assegnazione, si avrà luogo all'annullamento della assegnazione stessa perché verrebbero a decadere i punteggi relativi al punto B-3, a meno che non vi sia idonea indicazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica dell'Azienda USL competente.

**B-4)** presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini di questo regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che compori:

- Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: **punti 2**

- una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza riconosciuta ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 o ancora, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative: **punti 6**

Nel caso di assegnazione maturata per effetto di questo punteggio qualora il portatore di handicap fosse ricoverato in una struttura protetta, nei tre anni successivi all'assegnazione, si avrà luogo all'annullamento della assegnazione stessa perché verrebbero a decadere i punteggi relativi al punto B-4.

**B-5)** nucleo familiare richiedente con valore ISEE non superiore al 50 % del valore ISEE previsto per l'accesso, come a tal fine determinato da apposita deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale e/o dall'Giunta Regionale: **punti 2**

**In presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS (€ 6.530,90) il punteggio non viene riconosciuto fatta eccezione nei seguenti casi:**

- percettori di redditi esenti ai fini IRPEF;
- nucleo richiedente costituito da soli ultra sessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato da sola pensione;

- **nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai servizi sociali o da terzi debitamente documentato;**
- **nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupato o in disagio economico transitorio certificato dai Servizi Sociali;**

**B-6)** nucleo familiare formatosi a seguito di matrimonio e con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda, che sia privo di propria abitazione o si trovi in una o più situazioni abitative di cui alle condizioni oggettive del precedente punto A o nelle condizioni di cui al seguente punto B-9: **punti 3**

**B-7)** nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9):

- **con 1 minore..... punti 2**

-**con 2 o più minori ..... punti 4**

**Il punteggio è attribuibile anche qualora nel nucleo conviva, oltre al 1° figlio minorenni, anche un figlio maggiorenne invalido o portatore di handicap riconosciuto o studente frequentante. La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda e deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18° anno di età del/i minore/i.**

Il punteggio non è attribuibile quando il richiedente convive anagraficamente con l'altro genitore del/i minore/i o con altra persona/e non legata/e da vincoli di parentela o affinità.

Il punteggio verrà ridotto del 50% in presenza dell'affidamento congiunto nell'atto di separazione.

**B-8)** Nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14: **punti 4**

**B-9)** richiedente che abiti in un alloggio il cui canone di locazione incida sul valore ISEE del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti percentuali:

- in misura del 50% e fino al 70% **punti 1**

- in misura superiore al 70% e fino al 100%: **punti 2**

- in misura superiore al 100%: **punti 3**

Il punteggio relativo al canone non viene attribuito qualora il reddito IRPEF risulti inferiore al canone annuo o in presenza di redditi nulli, fatta eccezione dei seguenti casi:

- **percettori di redditi esenti ai fini IRPEF;**
- **nucleo richiedente costituito da soli ultra sessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato da sola pensione;**
- **nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai servizi sociali o da terzi debitamente documentato;**

- **nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupato o in disagio economico transitorio certificato dai Servizi Sociali;**

Il punteggio è attribuibile soltanto nel caso in cui il richiedente sia in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato e previa presentazione delle ricevute di pagamento relative agli ultimi 12 mesi antecedenti l'apertura del bando. Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione B-4.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoattivo, possono esser documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine nella domanda.

Ai sensi del primo comma dell'art.25 della L.18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

### **C) Condizioni aggiuntive comunali**

#### **C-1 Anzianità di residenza sul territorio comunale**

**C-1.1)** richiedente con residenza sul territorio comunale ..... **punti 6**

**C-1.2)** richiedente con residenza sul territorio comunale da oltre due anni consecutivi **punti 15**

### **3. RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

**Le domande di assegnazione relative al presente concorso, corredate della Dichiarazione**

**Sostitutiva Unica e di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del dichiarante, dovranno essere consegnate entro il termine inderogabile del giorno 15 NOVEMBRE 2021 dal lunedì al sabato dalle ore 09,30 alle ore 12,00, presso il Comune di Piozzano – Ufficio Servizi Sociali oppure spedite tramite raccomandata A.R. al Comune di Piozzano (PC)-Ufficio Protocollo Piazza dei Tigli n. 5 – 29010 Piozzano (PC) entro il termine inderogabile delle ore 12.00 del giorno 15 GENNAIO 2022.**

**I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 15 FEBBRAIO 2022. Il Comune di Piozzano non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine causa disguidi postali. Le domande presentate oltre la data di scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso. Del pari sono escluse le domande incomplete e quelle prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica, salvo che essa sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel suo periodo di validità.**

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda dal concorrente o documentate, il Comune di Piozzano provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti, da rendersi entro 60 gg. dalla scadenza del bando.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, come sopra formulata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **4. RICORSI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per le assegnazioni.

Il ricorso va inoltrato al Comune di Piozzano-Ufficio Servizi Sociali.

2. La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio. La Commissione, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria redige la graduatoria definitiva previa effettuazione in seduta pubblica dei sorteggi per i concorrenti collocati a parità di punteggio.
3. E' facoltà del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate all'atto della richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.
4. E' altresì facoltà del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) ed E) del punto 1 del presente bando.
5. I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.
6. La graduatoria è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di PIOZZANO (PC) e costituisce provvedimento definitivo.
7. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita a seguito dell'emanazione di nuovo bando integrativo e/o generale.

## **5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale di cui

sopra.

La Commissione di cui all'art.7 del regolamento comunale, verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi dell'art. 11 e 12 del regolamento comunale.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art.35 della Legge Regionale 8 Agosto 2001 , n.24s.m.i. e secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Delibera di Consiglio Regionale n.395/2002 e s.m.i..

La presentazione della domanda di assegnazione implica la piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia, in specie di quelle regolanti l'autogestione sei servizi accessori, che, partecipando a questo concorso, il concorrente si impegna a rispettare.

PIOZZANO, .....

Il Sindaco

Lorenzo Burgazzoli